



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL
PERSONALE NON DIRETTIVO E NON
DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI
VIGILI DEL FUOCO

OGGETTO: Regolamento recante modalità di svolgimento dei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 131 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Per opportuna informazione, si trasmettono gli schemi di regolamento indicati in oggetto.

IL CAPO UFFICIO
Strati

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and flourishes, positioned below the typed name 'Strati'.



Il Ministro dell'Interno

Decreto del Ministro dell'interno ...

“Regolamento recante modalità di svolgimento dei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”.



Il Ministro dell'Interno

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

VISTO, in particolare, l'articolo 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinante l'accesso, mediante concorso pubblico, per titoli musicali, culturali ed esami, al ruolo degli orchestrali e al ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

CONSIDERATO che, a norma del comma 5 del suddetto articolo 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, la composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione delle graduatorie di merito distinte per strumento, la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTA la legge 24 dicembre 1999, n. 508, “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale”, e, in particolare, l'articolo 64, che disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, “Determinazione delle classi delle lauree universitarie”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2007, n. 155;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, “Determinazione delle classi di laurea magistrale”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 9 luglio 2007, n. 157;



Il Ministro dell'Interno

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 25 febbraio 2015, n. 40, “Regolamento recante requisiti di accesso e modalità di svolgimento del concorso per orchestrale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 145 e 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167, “Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, “Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

VISTO il decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 28 settembre 2017, n. 146, disciplinante l'organizzazione, l'impiego, i compiti e le attribuzioni del personale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 21 novembre 2019, n. 49, che individua la nuova composizione della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

RITENUTO necessario adottare un nuovo regolamento che tenga conto delle modifiche introdotte dal richiamato decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, al ruolo degli orchestrali e al ruolo del maestro direttore della banda musicale, per quanto attiene ai requisiti di accesso e alle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali;

EFFETTUATA l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante “Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 19 luglio 2008, n. 168;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del ___;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, riscontrata con nota n. ___ del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:



Il Ministro dell'Interno

CAPO I

Concorso pubblico per l'accesso al ruolo degli orchestrali

Articolo 1

Modalità di accesso e bando di concorso

1. L'accesso al ruolo degli orchestrali della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato "Corpo nazionale", ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso pubblico per titoli musicali, culturali ed esami.
2. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, fermi restando i requisiti previsti per le categorie riservatarie di cui all'articolo 126, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
3. Il bando di concorso è adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nonché sul sito internet www.vigilfuoco.it.
4. I posti messi a concorso sono distinti per strumento secondo la composizione della banda musicale individuata con il decreto del Capo del Dipartimento di cui all'articolo 125, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
5. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 2

Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da tre prove pratiche e una prova orale.
2. Le tre prove pratiche consistono in:
 - a) una esecuzione con lo strumento per il quale è stato bandito il concorso di un brano di concerto, scelto dal candidato;
 - b) uno studio di adeguate difficoltà tecniche, scelto dalla commissione esaminatrice fra tre proposti dal candidato;
 - c) una lettura e un'esecuzione a prima vista di uno o più brani scelti dalla commissione esaminatrice.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova pratica una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
4. La prova orale consiste in un colloquio vertente su:
 - a) nozioni relative alla struttura fisico-acustica ed alla storia dello strumento suonato;
 - b) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale.
5. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).



Il Ministro dell'Interno

CAPO II

Concorso pubblico per l'accesso al ruolo del maestro direttore

Articolo 3

Modalità di accesso e bando di concorso

1. L'accesso al ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso pubblico per titoli musicali, culturali ed esami.
2. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, fermi restando i requisiti previsti per le categorie riservatarie di cui all'articolo 126, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
3. Il bando di concorso è adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché sul sito internet www.vigilfuoco.it.
4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 4

Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da tre prove scritte, una prova orale e una prova pratica.
2. Le tre prove scritte consistono in:
 - a) una composizione di una fuga a quattro parti, da svolgere in un tempo massimo indicato nel bando;
 - b) una composizione di una marcia eroica o funebre o trionfale o militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo indicato nel bando;
 - c) una strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, organo o per orchestra, da svolgere in un tempo massimo indicato nel bando.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte sulle seguenti materie:
 - a) organizzazione delle bande musicali e loro sviluppo storico;
 - b) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale che compongono la banda musicale individuati con il decreto del Capo Dipartimento di cui all'articolo 125, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
 - c) vari tipi di partitura;
 - d) impiego degli strumenti di cui alla lettera b);
 - e) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale.



Il Ministro dell'Interno

5. Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato nella prova orale una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

6. La prova pratica consiste nella concertazione e nella direzione di uno o più brani, scelti dalla commissione esaminatrice e sottoposti al candidato per un arco di tempo indicato nel bando.

7. La prova pratica si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

CAPO III

Disposizioni comuni

Articolo 5

Titoli musicali e culturali

1. Le categorie dei titoli musicali e culturali ed i punteggi da attribuire a ciascuna di esse sono riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. I punteggi sono cumulabili fino ad un massimo di punti 10,00.

2. Sono valutati dalla commissione esaminatrice soltanto i titoli posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Articolo 6

Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale

1. L'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 4

Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli della banda musicale

1. L'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti:

a) idoneità fisica e psichica all'espletamento delle funzioni proprie della qualifica da ricoprire;

b) profilo sanitario esente da malattie infettive e diffuse, in atto o silenti, e da imperfezioni e infermità fisiche e neuropsichiche a rilevanza medico-legale, valutate anche con riferimento alle esigenze di tutela della salute e dell'incolumità del candidato e di coloro che prestano attività lavorativa congiuntamente ad esso;

c) acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che presenta il visus più ridotto. E' ammessa la correzione con lenti con equivalente sferico compreso tra -6,00 e +4,00 e valore del cilindro compreso tra -4,00 e + 4,00; la differenza tra le due lenti non deve essere superiore a tre diottrie;

d) capacità uditiva: soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 25 decibel, calcolata come media delle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz; soglia audiometrica,



Il Ministro dell'Interno

rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 45 decibel, rilevata sulle frequenze di 4000 - 6000 - 8000 Hz. E' escluso l'uso delle protesi acustiche.

2. I partecipanti alle procedure concorsuali di cui al comma 1 devono possedere, in correlazione alle funzioni previste per la qualifica da ricoprire, adeguate capacità intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilità decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative e di eventi critici.

3. Il giudizio medico legale attestante il possesso o meno dei requisiti fisici, psichici e attitudinali e' formulato da una commissione medica nominata dall'amministrazione, che accerta i requisiti di cui al comma 2, previa valutazione psicodiagnostica, eseguita anche con appositi esami o test psico-attitudinali, somministrati da specialisti nella disciplina.”

Articolo 7

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso ad orchestrale e quella del concorso a maestro direttore sono nominate con decreto del Capo del Dipartimento.

2. La commissione esaminatrice del concorso ad orchestrale e' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative con qualifica non inferiore a dirigente superiore o da un dirigente prefettizio con qualifica non inferiore a viceprefetto in servizio presso il Dipartimento ed e' composta da:

- a) un componente appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale;
- b) un docente di strumento presso un conservatorio statale o un istituto parificato;
- c) il maestro direttore della banda musicale del Corpo nazionale ovvero da un maestro proveniente da altri Corpi o amministrazioni dello Stato;
- d) un docente o un esperto per ciascuno strumento per il quale è bandito il concorso non appartenente all'amministrazione.

3. La commissione esaminatrice del concorso a maestro direttore e' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o da un dirigente prefettizio, con qualifica non inferiore a viceprefetto in servizio presso il Dipartimento ed e' composta da:

- a) un componente appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale;
- b) un docente di composizione presso un conservatorio statale o un istituto parificato;
- c) due docenti di strumentazione per banda presso un conservatorio statale o un istituto parificato.

4. Per la composizione delle commissioni esaminatrici di cui ai commi 2 e 3, ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

5. Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici di cui ai commi 2 e 3 sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.



Il Ministro dell'Interno

6. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario di commissione, è prevista la nomina dei supplenti, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.

7. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.

Articolo 8

Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi

1. Nel concorso di cui al capo I, la commissione esaminatrice forma graduatorie di merito distinte per strumento musicale, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti delle prove pratiche e il voto della prova orale. L'amministrazione redige le graduatorie finali del concorso tenendo conto, in caso di parità nelle graduatorie di merito, nell'ordine, dei seguenti titoli: criterio di preferenza di cui all'articolo 126, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

2. Nel concorso di cui al capo II, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti delle prove scritte, il voto della prova pratica e il voto della prova orale. L'amministrazione redige le graduatorie finali del concorso tenendo conto, in caso di parità nelle graduatorie di merito, nell'ordine, dei seguenti titoli: criterio di preferenza di cui all'articolo 126, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

3. Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale di ciascun concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Articolo 9

Corso di formazione

1. Il corso di formazione per orchestrali in prova e quello per maestro direttore in prova hanno la durata di trenta giorni, di cui venti di formazione teorico-pratica intervallati da dieci giorni di tirocinio.



Il Ministro dell'Interno

2. La formazione teorico-pratica e il tirocinio si svolgono presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale; ove lo richiedano imprescindibili esigenze organizzative, possono svolgersi anche presso altre sedi.

3. Il corso, a carattere residenziale, è finalizzato all'acquisizione delle competenze proprie dei ruoli ed alla valorizzazione dello spirito di appartenenza al Corpo nazionale.

4. Il tirocinio consiste in un periodo di applicazione pratica ed è organizzato con il sistema dell'affiancamento mirato e monitorato. Le eventuali manifestazioni musicali svolte per l'amministrazione sono considerate come periodo di tirocinio.

5. Al termine del corso di formazione gli orchestrali in prova e il maestro direttore in prova sostengono un esame finale.

6. Le materie di insegnamento e i programmi del corso di formazione sono individuati con decreto del Direttore centrale per la formazione del Dipartimento, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo.

7. La commissione dell'esame di fine corso è nominata con decreto del Capo del Dipartimento. E' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative ed è composta da due componenti appartenenti ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale. In caso di assenza o impedimento del Presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, è prevista la nomina dei supplenti, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.

8. Sono dimessi dal corso di formazione gli orchestrali in prova ovvero il maestro direttore in prova:

a) che non superino l'esame di cui al comma 5;

b) che dichiarino di rinunciare al corso;

c) che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di otto giorni, anche non consecutivi, salvo i casi di cui alle lettere d) ed e);

d) che siano stati assenti dal corso per più di dodici giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso gli orchestrali in prova ovvero il maestro direttore in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica;

e) che siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di dodici giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli orchestrali in prova ovvero il maestro direttore in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

9. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli orchestrali in prova e il maestro direttore in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

10. I provvedimenti di dimissione o di espulsione sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore centrale per la formazione.



Il Ministro dell'Interno

Articolo 10 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Articolo 11 Abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Ministro dell'interno 25 febbraio 2015, n. 40.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

Lamorgese



Il Ministro dell'Interno

ALLEGATO A
(articolo 5)

1. TITOLI MUSICALI E CULTURALI PER ORCHESTRALE

Le categorie di titoli ammesse a valutazione per l'orchestrale ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna sono le seguenti:

- a) diploma accademico di secondo livello nello strumento per il quale si concorre, conseguito presso un conservatorio statale o un istituto parificato: punti 1,00;
- b) ulteriore diploma accademico di primo livello in uno degli strumenti che compongono la banda aggiuntivo rispetto a quello per il quale si concorre, conseguito presso un conservatorio statale o un istituto parificato: punti 1,00;
- c) incarico di docenza presso un conservatorio statale o un istituto parificato nello strumento per il quale si concorre o affine: punti 0,30 a trimestre;
- d) incarico di docenza nello strumento per il quale si concorre o affine presso un istituto di istruzione secondaria di primo o di secondo grado statale ad indirizzo musicale o un istituto parificato: punti 0,25 a trimestre;
- e) incarico di docenza in educazione musicale presso un istituto di istruzione secondaria di primo o di secondo grado statale o un istituto parificato: punti 0,20 a trimestre.
- f) titoli professionali correlati alla professionalità di orchestrale per lo strumento per il quale si concorre o affine:
 1. contratti con istituzioni sinfoniche, liriche, concertistiche italiane o estere: 0,05 punti per contratto;
 2. concerti per associazioni concertistiche musicali da solista o in formazione da camera, fino a tredici strumenti: 0,05 punti per concerto;
 3. superamento di concorsi nazionali o internazionali da solista o in formazione da camera: 0,20 punti, fino a un massimo di punti 1,00;
 4. conseguimento dell'idoneità nei concorsi per l'accesso alle bande musicali delle Forze Armate o di Polizia ovvero pregressa esperienza nelle medesime formazioni bandistiche o nelle Fanfare: punti 1,00;



Il Ministro dell'Interno

5. pubblicazioni di metodi di tecnica strumentale o di organologia relativi allo strumento per il quale si concorre o affine: 0,25 punti per pubblicazione, fino a un massimo di punti 1,00;

6. incisioni su CD o DVD in formazione da camera o da solista, fino a tredici strumenti, da solista con accompagnamento orchestrale o pianistico: 0,10 punti per incisione, fino a un massimo di punti 1,00;

7. pubblicazioni di composizioni originali: 0,20 punti per pubblicazione, fino a un massimo di punti 1,00.

I titoli di cui alle lettere c), d), e) sono cumulabili fino ad un massimo di punti 4,00.

I titoli di cui alla lettera f) sono cumulabili fino ad un massimo di punti 4,00.

2. TITOLI MUSICALI E CULTURALI PER MAESTRO DIRETTORE

Le categorie di titoli ammesse a valutazione per il maestro direttore ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse sono le seguenti:

a) ulteriore diploma accademico di primo livello in uno degli strumenti che compongono la banda, conseguito presso un conservatorio statale o un istituto parificato: punti 2,00;

b) incarico di docenza presso un conservatorio statale o un istituto parificato: punti 0,30 a trimestre;

c) incarico di docenza presso un istituto di istruzione secondaria di primo o di secondo grado statale ad indirizzo musicale o un istituto parificato: punti 0,20 a trimestre;

d) titoli professionali correlati alla professionalità di maestro direttore:

1. contratti con istituzioni sinfoniche, liriche, concertistiche italiane o estere: 0,05 punti per contratto;

2. direzione di concerti per associazioni concertistiche musicali da solista o in formazione da camera, fino a tredici strumenti: 0,05 punti per concerto;

3. superamento di concorsi nazionali o internazionali: 0,20 punti, fino a un massimo di punti 1,00;

4. conseguimento dell'idoneità nei concorsi per l'accesso alle bande musicali delle Forze Armate o di Polizia ovvero pregressa esperienza nelle medesime formazioni bandistiche o nelle Fanfare: punti 1,00;



Il Ministro dell'Interno

5. pubblicazioni di metodi connessi con la specifica professionalità: 0,25 punti per pubblicazione, fino a un massimo di punti 1,00;

6. incisioni su CD o DVD connessi con la specifica professionalità: 0,10 punti per incisione, fino a un massimo di punti 1,00;

7. pubblicazioni di composizioni originali: 0,20 punti per pubblicazione, fino a un massimo di punti 1,00.

I titoli di cui alle lettere b), c) sono cumulabili fino ad un massimo di punti 4,00.

I titoli di cui alla lettera d) sono cumulabili fino ad un massimo di punti 4,00.



Il Ministro dell'Interno

Decreto del Ministro dell'interno ...

“Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 131 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”.



Il Ministro dell'Interno

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

VISTO, in particolare, l'articolo 131 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinante l'accesso, mediante concorso pubblico, al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

CONSIDERATO che, a norma del comma 6 del suddetto articolo 131 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso pubblico, per titoli sportivi e culturali, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio e i criteri di accertamento degli stessi, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o specialità, la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale”, e, in particolare, l'articolo 64, che disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, “Determinazione delle classi delle lauree universitarie”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2007, n. 155;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, “Determinazione delle classi di laurea magistrale”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 9 luglio 2007, n. 157;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre 2013, “Istituzione del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 18 dicembre 2013, n. 296;



Il Ministro dell'Interno

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 13 aprile 2015, n. 61, “Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico, di cui all’articolo 145 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l’accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019 n. 167, “Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

VISTO il decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 4 dicembre 2014, n. 351, che approva lo statuto del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

RITENUTO necessario adottare un nuovo regolamento che tenga conto delle modifiche introdotte dal richiamato decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per quanto attiene ai requisiti di accesso e alle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali;

EFFETTUATA l’informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante “Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 19 luglio 2008, n. 168;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del ___ ;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, riscontrata con nota n. ___ del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Articolo 1 Modalità di accesso e bando di concorso

1. L’accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato “Corpo nazionale”, ai sensi dell’articolo 131 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso pubblico per titoli sportivi e culturali.
2. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all’articolo 131 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, fermi restando i requisiti previsti per le categorie riservatarie di cui all’articolo 131, comma 2, del medesimo decreto legislativo.



Il Ministro dell'Interno

3. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nonché sul sito internet www.vigilfuoco.it.

4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 2

Titoli sportivi e culturali

1. Le categorie dei titoli sportivi e culturali ed i punteggi da attribuire a ciascuna di esse sono riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Ai fini della valutazione dei titoli sportivi di cui al comma 1, sono presi in considerazione solo quelli certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano o dalle Federazioni sportive nazionali, acquisiti nei diciotto mesi precedenti la data di scadenza indicata dal bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione. Nel caso di manifestazioni con cadenza pluriennale, quali olimpiadi, campionati mondiali ed europei, si tiene conto esclusivamente dei titoli conseguiti nell'ultima edizione, anche oltre il termine di diciotto mesi. Nell'allegato A è indicato il punteggio massimo dei titoli afferenti ad ogni singola categoria. I punteggi dei titoli sportivi appartenenti a categorie diverse sono cumulabili.

3. Ai fini della valutazione dei titoli culturali di cui al comma 1, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui ai punti 2 e 4 - titoli culturali - dell'allegato A afferenti al medesimo corso di laurea.

4. Il tesseramento, da almeno due anni, a un gruppo sportivo dei vigili del fuoco, a parità di punteggio totale nella valutazione dei titoli sportivi e culturali posseduti, costituisce titolo di preferenza nella graduatoria finale.

Articolo 3

Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale

1. I candidati per essere sottoposti agli accertamenti relativi all'idoneità psico-fisica e attitudinale devono presentare la cartella clinica completa, propedeutica al rilascio dell'idoneità fisica per l'attività agonistica specifica, rilasciata dal medico afferente al Comitato olimpico nazionale italiano o alla Federazione o Società sportiva di appartenenza.

2. L'ammissione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di atleta del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti di idoneità fisica e psichica:

a) piena integrità psichica;

b) parametri fisici conformi a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, ad eccezione dei parametri stabiliti per i valori antropometrici;

c) sufficienza del senso cromatico, accertata mediante corretta percezione dei colori staccati;

d) normalità del campo visivo, della visione binoculare e della motilità oculare.



Il Ministro dell'Interno

3. I partecipanti alla procedura concorsuale di cui al comma 2 devono possedere, in correlazione alle funzioni previste per la qualifica da ricoprire, adeguate capacità intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilità decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative e di eventi critici.

4. La valutazione dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonché delle cartelle cliniche di cui al comma 1, è demandata ad una commissione medica nominata con decreto del Capo del Dipartimento e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti sanitari o medici, che la presiede, e da due direttivi sanitari o medici del Corpo nazionale. Le funzioni di segretario sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario di commissione, è prevista la nomina dei supplenti, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.

5. La commissione medica di cui al comma 4, laddove ne ravvisi la necessità, può disporre l'effettuazione di ogni ulteriore indagine per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale.

Articolo 4

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto del Capo del Dipartimento, e' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative con qualifica non inferiore a dirigente superiore o da un dirigente prefettizio con qualifica non inferiore a viceprefetto in servizio presso il Dipartimento ed e' composta da un componente appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi del Corpo nazionale e da un componente esperto non appartenente all'amministrazione. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno, di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

3. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario di commissione, è prevista la nomina dei supplenti, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.

4. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.



Il Ministro dell'Interno

Articolo 5

Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso

1. La commissione esaminatrice forma le graduatorie di disciplina o specialità sulla base della valutazione dei titoli di cui all'articolo 2. L'amministrazione redige le graduatorie finali del concorso tenendo conto, in caso di parità nelle graduatorie di merito, nell'ordine, dei seguenti titoli: criterio di preferenza di cui all'articolo 131, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale di disciplina o specialità e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Il decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Articolo 6

Corso di formazione

1. Il corso di formazione ha la durata di quindici giorni, di cui dieci di formazione teorico-pratica intervallati da cinque giorni di tirocinio.
2. La formazione teorico-pratica e il tirocinio si svolgono presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano imprescindibili esigenze organizzative possono svolgersi presso altre sedi.
3. Il corso, a carattere residenziale, è finalizzato all'acquisizione delle competenze proprie del ruolo ed alla valorizzazione dello spirito di appartenenza al Corpo nazionale.
4. Il tirocinio consiste in un periodo di applicazione pratica ed è organizzato con il sistema dell'affiancamento mirato e monitorato. Le eventuali manifestazioni sportive svolte per l'amministrazione sono considerate come periodo di tirocinio.
5. Al termine dei quindici giorni, gli atleti in prova del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse sostengono un esame finale.
6. Le materie di insegnamento e i programmi del corso di formazione sono individuati con decreto del Direttore centrale per la formazione del Dipartimento, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo.
7. La commissione dell'esame di fine corso è nominata con decreto del Capo del Dipartimento. E' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative ed è composta da un componente appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative e da un componente appartenente al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale. In caso di assenza o impedimento del Presidente, di uno o più componenti e del segretario della



Il Ministro dell'Interno

commissione, è prevista la nomina dei supplenti, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.

8. Sono dimessi dal corso di formazione gli atleti in prova del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse:

a) che non superino l'esame di cui al comma 5;

b) che dichiarino di rinunciare al corso;

c) che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quattro giorni, anche non consecutivi, salvo i casi di cui alle lettere d) ed e);

d) che siano stati assenti dal corso per più di sei giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso gli atleti in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica;

e) che siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di sei giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli atleti in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

9. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli atleti in prova del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

10. I provvedimenti di dimissione o di espulsione sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore centrale per la formazione.

Articolo 7 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Articolo 8 Abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Ministro dell'interno 13 aprile 2015, n. 61.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

Lamorgese



Il Ministro dell'Interno

**Allegato A
(articolo 2)**

1. TITOLI SPORTIVI CERTIFICATI DAL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO O DALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

1. Campionati olimpici: fino a un massimo di punti 30	
Campione olimpico	30
Secondo classificato alle Olimpiadi	28
Terzo classificato alle Olimpiadi	26
Record olimpico	30
Finalista alle Olimpiadi	24
Partecipazione alle Olimpiadi	20

2. Campionati mondiali: fino a un massimo di punti 25	
Campione mondiale	25
Secondo classificato al campionato mondiale	23
Terzo classificato al campionato mondiale	21
Record mondiale	25
Finalista al campionato mondiale	19
Partecipazione al campionato mondiale	15

3. Campionati europei: fino a un massimo di punti 20	
Campione europeo	20
Secondo classificato al campionato europeo	18
Terzo classificato al campionato europeo	16
Record europeo	20
Finalista al campionato europeo	14
Partecipazione al campionato europeo	12



Il Ministro dell'Interno

4. Coppa del mondo: fino a un massimo di punti 15	
Vincitore di coppa del mondo	15
Secondo classificato alla coppa del mondo	13
Terzo classificato alla coppa del mondo	11
Finalista alla coppa del mondo	9
Partecipazione alla coppa del mondo	5

5. Universiadi o ai Giochi del Mediterraneo: fino a un massimo di punti 12	
Primo posto alle Universiadi o ai Giochi del Mediterraneo	12
Secondo posto alle Universiadi o ai Giochi del Mediterraneo	10
Terzo posto alle Universiadi o ai Giochi del Mediterraneo	8

6. Campionati italiani assoluti: fino a un massimo di punti 12	
Campione italiano assoluto	12
Secondo classificato al campionato italiano assoluto	10
Terzo classificato al campionato italiano assoluto	8
Record italiano assoluto	12
Classificato al quarto posto al campionato italiano assoluto	6
Classificato al quinto posto al campionato italiano assoluto	4
Classificato al sesto posto al campionato italiano assoluto	2

7. Campionati italiani di categoria: fino a un massimo di punti 10	
Campione italiano di categoria	10
Secondo classificato al campionato italiano di categoria	8
Terzo classificato al campionato italiano di categoria	6
Record italiano di categoria	10



Il Ministro dell'Interno

8. Componente la squadra nazionale assoluta con convocazione per competizioni ufficiali: fino a un massimo di punti 10

Oltre venticinque convocazioni ufficiali	10
Da venticinque a ventitré convocazioni ufficiali	9
Da ventidue a venti convocazioni ufficiali	8
Da diciannove a diciassette convocazioni ufficiali	7
Da sedici a quattordici convocazioni ufficiali	6
Da tredici ad undici convocazioni ufficiali	5
Da dieci ad otto convocazioni ufficiali	4
Da sette a cinque convocazioni ufficiali	3
Da quattro a due convocazioni ufficiali	2
Una convocazione ufficiale	1

9. Componente la squadra nazionale di categoria con convocazione per competizioni ufficiali: fino a un massimo di punti 6

Oltre venticinque convocazioni ufficiali	6
Da venticinque a venti convocazioni ufficiali	5
Da quindici a diciannove convocazioni ufficiali	4
Da quattordici a dieci convocazioni ufficiali	3
Da nove a cinque convocazioni ufficiali	2
Fino a quattro convocazioni ufficiali	1

10. Graduatoria federale nazionale assoluta: fino a un massimo di punti 10

1° classificato	10
2° classificato	9
3° classificato	8
4° classificato	7
5° classificato	6
6° classificato	5
7° classificato	4
8° classificato	3
9° classificato	2
10° classificato	1



Il Ministro dell'Interno

11. Graduatoria federale nazionale di categoria: fino a un massimo di punti 8	
1° classificato	8
2° classificato	7
3° classificato	6
4° classificato	5
5° classificato	4
6° classificato	3
7° classificato	2
8° classificato	1
9° classificato	1
10° classificato	1

2. TITOLI CULTURALI

1. Lauree magistrali in: Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM-47), Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM-67), Scienze e tecniche dello sport (LM-68): punti 3,00
2. Altre lauree magistrali: punti 2,50
3. Laurea universitaria in Scienze delle attività motorie e sportive (L-22): punti 2,00
4. Altre lauree universitarie: punti 1,50
5. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado: punti 1,00